

TI_GERICHTE 52.2015.572 vom 4. Juli 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.572

FR: TI_GERICHTE 52.2015.572 du 4 juillet 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2015.572 del 4 luglio 2016

Regeste

Revoca della licenza di condurre per 3 mesi (+ 26 km/h in abitato).Le circostanze particolari invocate dal ricorrente non rientrano nelle circostanze che permetterebbero eccezionalmente di ammettere una gravità medio grave e di scostarsi dalla durata minima legale della revoca applicabile

Erwägungen

E. 6

luglio 2015 del Procuratore pubblico, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l'autorità amministrativa (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_195/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1; 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; STA 52.2010.66 del 25 maggio 2010, consid. 2), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata in modo giuridicamente corretto (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009) e se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati all'art. 16 cpv. 3 LCStr. 4.4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). 4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata

delle revocche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 con-sid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso medio grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr; STF 1C_526/2009 del 25 marzo 2010, consid. 3.1). Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se delle circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009, consid. 3.2).

4.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'11 aprile 2015 RI 1 ha superato di 26 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di _____.

Tale superamento costituisce oggettivamente un caso grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr ed implica necessariamente la revoca della licenza di condurre per una durata di tre mesi. Le circostanze particolari invocate dal ricorrente (condizioni stradali e meteorologiche favorevoli, assenza di abitazioni familiari o scuole nelle vicinanze, rispettivamente di traffico al momento dell'infrazione) non rientrano nelle circostanze che permetterebbero eccezionalmente di ammettere una gravità media e di scostarsi quindi dalla durata minima legale della revoca applicabile nella fattispecie. Ecco perché non è necessario esperire il sopralluogo richiesto. D'altra parte, nella misura in cui indica che la velocità massima su quel tratto di strada era di 80 km/h fino all'autunno 2013, il ricorrente non pretende comunque che aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi ancora nella zona in cui, da oltre un anno, vigeva il limite generale di velocità (cfr. in tal senso anche il verbale d'interrogatorio citato e STF 1C_567/2008 citata al consid. 4.2). Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di eccessi di velocità è stata più volte confermata anche sotto l'egida delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2005. Essa comporta un certo schematismo, indispensabile tuttavia per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_567/2008 citata, consid. 3.3). Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3).

5. RI 1 chiede di poter scontare la revoca nel corso dell'estate 2016, preferibilmente nel mese di luglio (alternativamente in agosto e/o settembre), al fine di ridurre i disagi sul piano professionale. La revoca della licenza di condurre a scopo

d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STA 52.2014.402 del 27 febbraio 2015, 52.2012.296 del 26 settembre 2012, consid. 4). Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la sua licenza di condurre dal 20 luglio al 19 ottobre 2015 ma le procedure ricorsuali che ha preferito affrontare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2015 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 6. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.